

Il Diritto della Concorrenza. Introduzione

9 marzo 2026

Prof.ssa Emanuela Arezzo
Corso di Diritto della Concorrenza

introduzione



- Perché studiamo il diritto antitrust in questo corso.
- Cosa è il diritto antitrust e quali finalità persegue.
- La commistione tra diritto ed economia. La concorrenza perfetta come fine cui tendere.

La concorrenza come bene giuridico.



Già ai tempi degli antichi romani si leggeva del **crimen monopolii**, dove il termine *monopolium* veniva ricondotto:

- Alla pratica del fare incetta di merci scarse; ovvero
- A qualsivoglia condotta consentisse di alzare il **prezzo** al di sopra di quello che si sarebbe formato dal libero incontro di domanda e di offerta.

Legame con il concetto di **mercato**.

- Concorrenza = libertà di accesso al mercato da parte dei **singoli**, per comprare e vendere secondo i loro bisogni.

Regolamentazione di alcune condotte per proteggere la concorrenza

- Già nel diritto romano imperiale si diffonde l'idea che alcune attività economiche, importanti per il buon andamento della società (le professioni e i mestieri) debbano essere protette attraverso una **regolamentazione** che ne garantisca e ne tuteli la sopravvivenza.
- Nascono i primi **collegia**, che poi si trasformeranno nelle **corporazioni di arti e mestieri** che per secoli domineranno l'economia dell'Europa medievale e moderna.
- Organizzazione corporativa delle attività produttive come strumento di tutela dei singoli.

La rivoluzione industriale



- Due eventi importanti: nasce **l'impresa**, come forma di organizzazione produttiva.
- Con la rivoluzione industriale (dal XVIII sec in poi), si iniziano ad affermare le prime **grandi industrie** e il concetto di concorrenza si trasforma da libertà di accesso al mercato degli scambi tra individui a quello di “**competizione, rivalità tra imprese**”, che, questa volta, competono tra loro per il **profitto**.
- In questo nuovo scenario si creano i presupposti per la nascita del diritto della concorrenza.

Dove nasce il diritto antitrust



SHERMAN ACT (1890):

- restraints of trade and monopolization. Struttura di mercato deconcentrata.

Clayton act (1914):

- discriminazione dei prezzi, disciplina delle concentrazioni.

Emersione nel XIX secolo di grandi colossi imprenditoriali nei settori del trasporto ferroviario, delle comunicazioni, dell'energia.

- Economie di scala e guerre di prezzo.
- Il trust come strumento che fortifica la collusione.
- Danno subito da agricoltori e commercianti (che acquistano materie prime).

segue



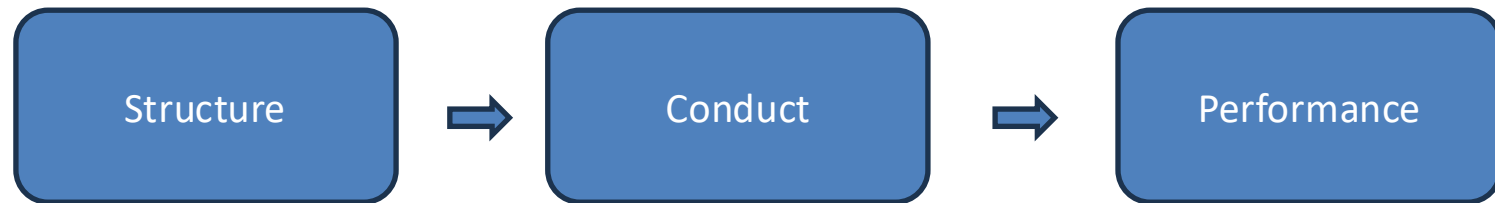
Cosa caratterizza il diritto antitrust americano?

- Profondo impatto dell'analisi economica al fine di valutare l'applicazione delle norme;
- Idea che la condotta delle imprese va fermata quando riduce il benessere economico, ma quale?
 - benessere totale (consumatori più produttori) o solo benessere del consumatore?

Harvard structure-conduct-performance paradigm



La scuola di H. riteneva che i mercati fossero **fragili** e che la politica antitrust dovesse intervenire per mantenere l'equilibrio e **tutelare le piccole imprese** contro i soprusi delle grandi.



- la struttura del mercato determina il comportamento delle imprese e questo, a sua volta, il livello di performance del mercato in termini di profitti raggiunti, efficienza, sviluppo tecnologico, etc.
- Secondo questo paradigma, determinate strutture di mercato avrebbero causato determinati tipi di risultati nel mercato stesso: ad es. mercati molto concentrati avrebbero portato a poca innovazione, prezzi alti e output limitato.

La Scuola di Chicago



- **Chicago** che adotta un approccio più teorico e si fonda unicamente sul parametro dell'**efficienza allocativa** e del **benessere dei consumatori**.
- Idea che **il mercato si regola da solo** e che le condotte che hanno una valenza effettivamente anticompetitiva sono assai poche.
- **Benessere dei consumatori come fine ultimo dell'antitrust**: visione molto contrastata perché misura tale parametro solo in termini di **prezzo** e **quantità**, ed in modo statico. Non prende in considerazione **l'efficienza dinamica**.
- Bisogna guardare all'**effetto concreto** determinato dalla condotta e soppesare vantaggi e svantaggi prodotti da quest'ultima.
- Differenza fra **free competition** (**Chicago, guarda solo all'efficienza allocativa**) e **fair competition** (concorrenza non falsata, tutela della concorrenza come istituzione).

Come nasce il diritto antitrust in EU?



- La situazione economica europea nel xix secolo era molto simile a quella nord americana (crescita di grandi imprese nei settori strategici), tuttavia l'Europa presentava uno scenario assai differente dall'America.
- Ogni Stato/Paese era un mercato a sé, e il singolo Stato nazionale veniva visto come garante e protettore del benessere economico della sua popolazione e, dunque, delle imprese nazionali guardate come produttori di ricchezze a beneficio della popolazione.
- **Intervento diretto dello Stato nell'economia (REGOLAZIONE).** Ogni Stato doveva farsi carico di regolamentare i suoi mercati interni, preservandone l'accesso e il giusto prezzo dei beni.
- I cartelli non erano vietati ma regolamentati in maniera severa. Talvolta addirittura organizzati sotto forma di **consorzi obbligatori**.
- La concorrenza, dunque, era vista per lo più come **concorrenza tra sistemi economici nazionali** più che tra imprese all'interno del medesimo stato.

Cosa cambia dopo la seconda guerra mondiale?



- I Paesi vincitori imposero ai paesi sconfitti, in primis la Germania, l'adozione di norme antimonopolistiche, per disgregare quei cartelli e quelle aggregazioni industriali che avevano favorito la guerra.
- Nel 1951 si sottoscrive il Trattato CECA i cui artt. 65 e 66 vietavano, nei mercati del **carbone e dell'acciaio** (industrie tedesche cardine), le intese che limitassero, restringessero o falsassero la concorrenza e gli abusi di posizione dominante.
- Nel 1957 si firma il **Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea** il cui art. 3, lett. G) espressamente enucleava tra le azioni della Comunità “la creazione di un regime inteso a garantire che **la concorrenza non sia falsata nel mercato interno**”.
- Il Trattato CEE conteneva gli artt. 85 e 86 su intese restrittive e abusi che sono poi diventati 81 e 82, e oggi 101 e 102 del TFUE.

Dal Trattato CECA alla legge 287/90



nel Trattato CEE la tutela della concorrenza era prevista come un'azione da perseguire al fine di realizzare gli obiettivi evidenziati all'art. 2 del Trattato CEE che recitava:

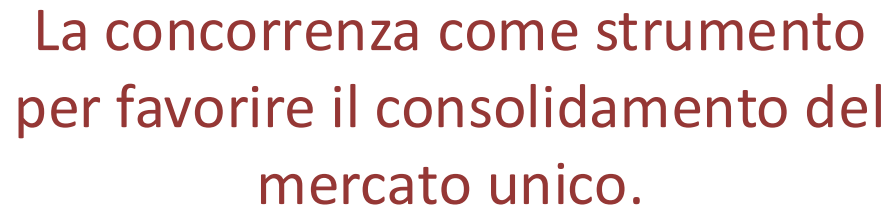
“la comunità ha il compito di promuovere, mediante **l'instaurazione di un mercato comune** e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata [...]”.

- La tutela della concorrenza è un fine o un mezzo?
- La concorrenza è come un bene strumentale, protetto al fine di conseguire ulteriori obiettivi (che sono mutati e mutano nel tempo).
- Il legame tra tutela della concorrenza e mercato unico europeo.

Oggi TUE e TFUE



- L'art. 3 TUE stabilisce che l'Unione “instaura un **mercato interno**. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su ***un'economia sociale di mercato fortemente competitiva*** [...]. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico”.
- Protocollo n. 27 allegato ai due Trattati (che è parte integrante dei Trattati stessi) specifica che **il mercato interno** si fonda su “[...] un sistema che assicura che **la concorrenza non sia falsata**”.
- “definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno” (art. 3, lett. b) TFUE)
- Si mantiene lo stretto legame tra concorrenza e mercato unico.



Consten SaRL and Grundig GmbH v Commission (1966) [Case 56/64](#)

- Grundig, produttore di tv e radio, eleggeva Costen come unico suo rivenditore autorizzato per la Francia.
- In cambio, Costen si impegnava: 1) a non vendere tv concorrenti, 2) a non esportare tv Grundig in altri Stati membri, 3) ad ordinare un quantitativo minimo di prodotti Grundig e fornire servizi after-sales.
- Grundig, dal canto suo, si impegnava a non introdurre suoi prodotti in Francia e a tal uopo imponeva una serie di restrizioni all'esportazione e reimportazione dei suoi prodotti verso la Francia a tutti i suoi altri distributori europei.
- Costen, dunque, beneficiava di una **protezione territoriale assoluta**. Nessuno, infatti, poteva praticare **vendite attive o passive** di tv Grundig in Francia.
- Poco dopo, un'impresa parigina (UNEF), iniziò ad acquistare all'estero televisori Grundig per importarli, vendendoli ad un prezzo più basso di quello praticato da Costen. Costen gli fece causa invocando la concorrenza sleale ed una contraffazione di marchio (registrato a suo nome in Francia per i prodotti Grundig). UNEF si lamentò con la Commissione e notificò l'accordo per farlo esaminare. La Commissione concluse che l'accordo violava l'art. 101 del Trattato e non era passibile di esenzione.

- Grundig, produttore di tv e radio, eleggeva Costen come unico suo rivenditore autorizzato per la Francia.
- In cambio, Costen si impegnava: 1) a non vendere tv concorrenti, 2) a non esportare tv Grundig in altri Stati membri, 3) ad ordinare un quantitativo minimo di prodotti Grundig e fornire servizi after-sales.
- Grundig, dal canto suo, si impegnava a non introdurre suoi prodotti in Francia e a tal uopo imponeva una serie di restrizioni all'esportazione e reimportazione dei suoi prodotti verso la Francia a tutti i suoi altri distributori europei.
- Costen, dunque, beneficiava di una **protezione territoriale assoluta**. Nessuno, infatti, poteva praticare **vendite attive o passive** di tv Grundig in Francia.
- Poco dopo, un'impresa parigina (UNEF), iniziò ad acquistare all'estero televisori Grundig per importarli, vendendoli ad un prezzo più basso di quello praticato da Costen. Costen gli fece causa invocando la concorrenza sleale ed una contraffazione di marchio (registrato a suo nome in Francia per i prodotti Grundig). UNEF si lamentò con la Commissione e notificò l'accordo per farlo esaminare. La Commissione concluse che l'accordo violava l'art. 101 del Trattato e non era passibile di esenzione.

segue



- In uno dei passaggi più interessanti, la Commissione spiegò che:
- “[...] un accordo tra produttore e distributore che possa riuscire a **ripristinare le divisioni nazionali** nel commercio tra stati membri potrebbe essere tale da frustrare gli obiettivi più importanti della Comunità. Il **trattato**, i cui preamboli e in generale il contenuto hanno **la finalità di abolire le barriere fra Stati**, non può consentire alle imprese di ripristinare tali barriere. **L’art. 101 del Trattato deve perseguire tale finalità**, anche nel caso di accordi conclusi tra soggetti posti ad un diverso livello della filiera produttiva.”
- Ha infatti precisato che:
- “cosa è importante verificare è se l’accordo è capace di costituire una minaccia diretta o indiretta, attuale o potenziale, **alla libertà di commercio tra Stati Membri** in maniera tale da danneggiare il perseguimento dell’**obiettivo di un mercato unico** fra Stati Membri. Il fatto che **l’accordo favorisca un aumento dei volumi di vendita** non vale ad escludere che esso possa parimenti avere effetti negativi sul commercio.”

E oggi?



Sebbene si tratti di un obiettivo oggi in gran parte raggiunto, la protezione del mercato unico resta comunque un elemento essenziale della politica europea della concorrenza.

Vedi la pronunzia della CGUE nel caso *Glaxosmithkline* del 2009 (§ 61):

“[...] un accordo tra produttore e distributore allo scopo di ristabilire le barriere nazionali nel commercio tra Stati membri può essere tale da impedire il perseguimento dell’**obiettivo del Trattato diretto a realizzare l’integrazione dei mercati nazionali** tramite la creazione di **un mercato unico**. In tal senso, la Corte ha ripetutamente qualificato accordi diretti a compartimentare i mercati nazionali secondo le frontiere nazionali o rendendo più ardua l’integrazione dei mercati nazionali, segnatamente quelli diretti a vietare o a limitare le esportazioni parallele, come **accordi aventi ad oggetto la limitazione della concorrenza** ai sensi del detto articolo del Trattato [...]”.

Cosa protegge oggi il diritto della concorrenza?



- **L'antitrust europeo** è stato fortemente influenzato da quello americano e anche oggi giorno subisce le influenze dei pensieri usa.
- Inizialmente, ma anche adesso per certi versi, il diritto antitrust si è ispirato al modello economico della **concorrenza perfetta** come fine ultimo cui tendere.
- **Monopolio vs concorrenza perfetta.**
- **Efficienza statica vs. efficienza dinamica;**
- **Tutela della struttura concorrenziale del mercato a tutela di tutte le imprese, anche piccole.**
- *Caso British Airways v. Commission* (opinione dell'Avv. Gen. Kokott
- “[...] article 82, like the other competition rules of the Treaty, is not designed only or primarily to protect the immediate interests of individual competitors or consumers, but to protect the structure of the market and thus **competition as such (as an institution)**, which has already been weakened by the presence of the dominant undertaking on the market.”